



CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile

La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:

Dott. Roberto Centaro	Presidente
Dott. Nicolò Crascì	Consigliere rel.
Dott.ssa Claudia Cottini	Consigliere

Riunita in camera di consiglio, letti gli atti del giudizio d'appello iscritto al n. 1376/2014 R.G.A.C.C. ed udito il relatore,

DATO ATTO

Che con ordinanza ex art. 788 c.p.c. del 21.3/24.5.2019 la Corte disponeva la vendita del compendio dividendo e, ex art. 591bis c.p.c., delegava allo svolgimento delle relative attività il notaio Dr. Andrea Grasso,

Che con comparsa del 15.4.2020 si è costituita in giudizio la Fire S.p.A. di Messina, quale procuratore del nuovo creditore procedente in seno al procedimento di espropriazione donde derivava l'odierno giudizio di scioglimento di comunione,

Che con ordinanza resa in esito all'udienza del 1°.2.2021 la Corte - ritenuto che *“con l'ordinanza di vendita in atti del 21.3.2019 veniva pure disposto che il notaio delegato ex art. 591bis c.p.c. , “in caso di esito infruttuoso anche della terza vendita, rimetta gli atti al giudice unitamente ad una relazione dettagliata su tutta l'attività compiuta, illustrando le spese sostenute, specificando le ragioni che potrebbero aver ostacolato la vendita, fornendo tutte le informazioni utili per valutare l'opportunità di apportare ulteriori modifiche alle condizioni di vendita (ulteriori ribassi e relativa misura, nuove forme di pubblicità degli avvisi di vendita, aggiornamento della stima per intervenuta significativa modifica dello stato dei luoghi o delle quotazioni di mercato) e riferendo sullo stato occupativo dell'immobile”, e che “a tutt'oggi nessun riscontro della propria attività il notaio delegato ha fatto pervenire alla Corte” –*

faceva pertanto carico al “*notaio delegato Dr. Andrea Grasso di trasmettere alla Corte dettagliata relazione su tutta l’attività compiuta, da inoltrare in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza del 10 maggio 2021, cui rinvia*”,

Che con relazione depositata il 30.4.2021 il predetto professionista delegato significava che “*A causa di un problema, protrattosi nel tempo, nel sistema informatico degli uffici dell’Associazione la trasmissione dell’ordinanza di vendita è avvenuta con ritardo, per tale motivo la richiesta di refusione del fondo spese disposto in ordinanza è stata formulata in data 14.01.2020 (all.1). Sono seguiti ulteriori solleciti in data 06.03.2020 (all.2) e 15.07.2020 (all.3). - Solo dopo l’inoltro dell’ultimo sollecito il sottoscritto ha appreso, informalmente, che il credito era stato ceduto, [...]. – Stante l’omessa corresponsione del fondo, la sua richiesta è stata da ultimo inoltrata al procuratore della società cessionaria del credito (all.4). - Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità alla ripresa delle operazioni di vendita per poter accelerare la definizione del presente giudizio*”,

Che in esito all’udienza del 12.7.2021 la Corte - preso altresì atto che “*con le sue note d’udienza la Fire S.p.A., nella sua veste di procuratrice della cessionaria del portafoglio di crediti di cui fa parte il credito a soddisfacimento del quale è stata instaurata la procedura esecutiva donde deriva l’odierno giudizio di divisione, ha formulato richiesta che “venga disposto il pagamento del fondo spese a carico della intervenuta cessionaria ex art 111 cpc”*” - faceva pertanto carico “*alla Fire S.p.A. (e non più alla Banca Agricola Popolare di Ragusa) di versare al notaio delegato - entro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, ed a titolo di fondo-spese e di acconto sugli onorari - la somma di € 1.000,00 di cui all’ordinanza di vendita ex art. 788 c.p.c. del 24.5.2019 in atti*”,

Che con nota del 3.11.2021 il notaio Dr. Andrea Grasso – premesso che “*Solo dopo i provvedimenti della Corte all’esito delle udienze del 15/05/2021 e del 12/07/2021, la Banca ha provveduto al pagamento del fondo spese*” – ha dichiarato di rinunciare “*alla delega ricevuta*”, tuttavia richiedendo “*la liquidazione dei compensi fino ad ora maturati per l’attività prestata, come da prospetto che si allega*”,

RITENUTO

Di dover prendere atto della rinuncia del professionista già delegato,

Di dover a questo punto delegare altro professionista,

Di dover rigettare l'istanza di liquidazione compensi del notaio Dr. Andrea Grasso, che nessuna attività – tra quelle che gli venivano delegate con detta ordinanza del 21.3/24.5.2019 – emerge in atti che abbia posto in essere,

Che, conseguentemente, va fatto carico al notaio Dr. Andrea Grasso di restituire alla Fire S.p.A. la somma di € 1.000,00 che questa gli erogava a titolo di fondo-spese,

P Q M

Nomina nuovo professionista delegato – perché provveda agli adempimenti dettagliati nell'ordinanza ex art. 788 c.p.c. del 21.3/24.5.2019 in atti – il notaio Dr.ssa Maristella Portelli, in sostituzione del rinunciatario Dr. Andrea Grasso; facendo carico a quest'ultimo di restituire alla Fire S.p.A. la somma di € 1.000,00 da questa già erogatagli a titolo di fondo-spese.

Onera la Fire S.p.A. di versare al nuovo professionista delegato la somma di € 1.000,00 a titolo di fondo-spese.

Rimette le parti all'udienza, già fissata, del 6.6.2022, ore di rito.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, camera di consiglio del 24.XI.2021.

Il Presidente
(*Dr. Roberto Centaro*)